



PROVINCIA DI MATERA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI E DEL
PATROCINIO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

INDICE

Art.1 - Finalità

Art. 2 - Patrocinio

Art.3 - Benefici economici

Art.4 - Limiti

Art.5 - Destinatari dei benefici

Art.6 - Atto di indirizzo

Art.7 - Domanda di ammissione al patrocinio e ai benefici economici

Art.8 - Istruttoria

Art.9 - Criteri di valutazione

Art.10 - Erogazione

Art. 11 - Vincoli

Art.12 - Utilizzo dei locali provinciali

Art.13 - Resoconti

Art.14 - Norma transitoria

Art.15 - Norma finale

Art.1
(Finalità)

1. La Provincia di Matera disciplina con il presente Regolamento i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività e/o manifestazioni di interesse culturale, ambientalistico, turistico, sportivo, sociale, umanitario, scolastico ed educativo sul territorio dell'intera Provincia, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241.
2. La Provincia assicura equità, imparzialità e trasparenza all'azione amministrativa, allo scopo di realizzare il miglior impiego possibile delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociale per la comunità provinciale.

Art.2
(Patrocinio)

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte della Provincia delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "Con il patrocinio della Provincia di Matera".
2. I soggetti beneficiari del patrocinio sono tenuti ad apporre lo stemma della Provincia su volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari ed ogni altra forma di comunicazione relative alle iniziative patrocinate.
3. Le richieste di patrocinio possono essere contestualmente accompagnate dalla richiesta di benefici economici a sostegno dell'iniziativa.

Art.3
(Benefici economici)

1. Gli interventi della Provincia relative alla concessione di benefici economici, sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente e ordinaria dei beneficiari, possono avvenire mediante:
 - a. Sostegno economico/Compartecipazioni;
 - b. Esenzioni;
2. I sostegni economici/le compartecipazioni sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dagli statuti dei singoli richiedenti e/o per

singole iniziative occasionali.

3. Le esenzioni possono assumere la forma di:
 - a. Concessione temporanea dell'uso gratuito di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature Provinciali;
 - b. Altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio valutabile in termini economici al soggetto richiedente.

Art.4 (Limiti)

1. Il presente Regolamento non si applica:
 - a) Ai contributi concessi dalla Provincia per lo svolgimento di compiti istituzionali o amministrativi che essa, con apposito atto, abbia affidato o delegato ad altri soggetti;
 - b) Ai contributi concessi in conseguenza della partecipazione della Provincia a società, consorzi, associazioni, comitati o altri enti e soggetti;
 - c) Ai contributi dovuti in virtù di leggi statali o regionali;
 - d) Ai benefici ed alle agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e beni della Provincia disposti in conformità di regolamenti che ne disciplinano l'utilizzo da parte dei soggetti interessati.

Art.5 (Destinatari dei benefici)

1. Possono accedere ai sostegni economici/compartecipazioni ed alle esenzioni i soggetti che abbiano un legame con il territorio della Provincia di Matera o che comunque svolgano un'attività di particolare interesse per la comunità Provinciale o per la promozione dell'immagine della Provincia rientranti nelle seguenti categorie:
 - a. Comuni, Unioni ed Associazioni di Comuni;
 - b. Altri Enti pubblici;
 - c. Enti privati non commerciali, associazioni onlus, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, nonché persone fisiche che presentino richiesta per realizzare attività o iniziative a favore della comunità provinciale.
2. La concessione di sostegni economici/compartecipazioni viene disposta esclusivamente per le Associazioni ed Enti che svolgano la propria attività prevalentemente a beneficio del territorio Provinciale.

Art.6
(Atto di indirizzo)

1. L'atto di indirizzo in capo al Presidente della Provincia di Matera deve riguardare:
 - a) La previsione dei criteri generali, delle caratteristiche e delle finalità delle attività e/o delle iniziative;
 - b) La tipologia, le finalità e le caratteristiche delle attività e/o delle iniziative alle quali è data priorità nella concessione dei sostegni economici e/o delle partecipazioni;

Art.7
(Domanda di ammissione al patrocinio e ai benefici)

1. Le domande di ammissione al patrocinio e ai benefici di cui all'art.3 devono essere date in forma scritta, essere sottoscritte dal soggetto richiedente o dal suo legale rappresentante ed essere indirizzate alla Provincia di Matera.
2. Alle domande devono essere allegati:
 - a) Una relazione descrittiva della natura, delle caratteristiche dell'attività o dell'iniziativa, delle sue finalità e dei suoi obiettivi, destinatari o dei fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale e del periodo di svolgimento.
 - b) Un preventivo delle spese previste.
3. Le domande per i sostegni economici/compartecipazioni, le esenzioni e i patrocini devono essere presentate prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto e, comunque, in tempo utile per predisporre gli atti conseguenziali;
4. La presentazione delle domande non costituisce, di per se, titolo per ottenere benefici e non vincolanti in alcun modo l'Ente.

Art.8
(Istruttoria)

1. Il Presidente della Provincia di Matera assegna le richieste di sostegni economici/compartecipazioni ai settori competenti per materia, secondo l'oggetto e le finalità dell'iniziativa per cui è richiesto il beneficio;
2. I singoli settori provvedono agli adempimenti di loro competenza;
3. Il dirigente del settore competente assicura l'istruttoria nel rispetto della legge 07 agosto 1990, n.241, e successive integrazioni e modificazioni, delle altre normative vigenti, ed al termine della stessa predispone atto motivato, anche in considerazione delle risorse disponibili in bilancio e degli indirizzi previsti nell'atto di cui al precedente art.6 del

presente Regolamento.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il responsabile del procedimento può svolgere, durante la fase istruttoria, ogni controllo ritenuto opportuno e chiedere al soggetto richiedente o ad altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto e nei limiti consentiti dalla vigente legislazione, chiarimenti, informazioni e la produzione di qualsiasi documento ritenuto rilevante ai fini dell'istruttoria.

Art.9

(Criteri di valutazione)

1. Le esenzioni di cui all'art. 3 possono essere concesse al soggetto richiedente per un solo evento all'anno.
2. Sono escluse dal patrocinio e dai sostegni economici/compartecipazioni le iniziative che prevedono il pagamento per accedere alla iniziativa, mentre potranno essere ammesse quelle a scopo benefico e che prevedono un'offerta all'ingresso.
3. Sono escluse dal patrocinio e dai sostegni economici/compartecipazioni le iniziative di promozione commerciale, nonché iniziative non rivolte alla cittadinanza ma a categorie specifiche e predefinite (es.assemblee dei soci).

Art.10

(Erogazione)

1. L'erogazione del beneficio è disposta con provvedimento del dirigente del settore competente per materia.
2. L'erogazione del beneficio è comunque effettuata previo accertamento della realizzazione delle attività e/o delle iniziative per cui il sostegno economico è stato concesso su presentazione, da parte del soggetto beneficiario, del rendiconto economico delle medesime attività e/o iniziative.
3. Nel rendiconto economico debitamente sottoscritto dal richiedente, deve essere riportato, in modo analitico, l'ammontare delle singole spese sostenute per l'erogazione e lo svolgimento dell'attività e/o dell'iniziativa, l'ammontare e la provenienza delle entrate con cui l'iniziativa è stata finanziata, i beni materiali, i beni mobili e immobili le prestazioni diverse dal denaro forniti direttamente dal beneficiario del sostegno economico messi gratuitamente a sua disposizione da altri soggetti pubblici o privati.

Art.11
(Vincoli)

1. I sostegni economici sono vincolati alla realizzazione delle attività o delle manifestazioni.
2. L'Amministrazione Provinciale dovrà essere informata dai beneficiari che la manifestazione oggetto del sostegni economici sia effettivamente svolta, mediante rilascio di apposite dichiarazione e/o documentazione da inviare entro 30 giorni dal termine della manifestazione.
3. La corresponsione dei sostegni economici è subordinate all'acquisizione della dichiarazione e documentazione di cui al precedente comma e, in ogni caso, non dovrà essere superiore alla previsione iniziale di spesa e comunque proporzionale alle spese effettivamente sostenute e documentate.
4. In caso di necessità inderogabile dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.
5. Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici economici e/o attribuzione di vantaggi economici, l'Ente ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle diverse manifestazioni, iniziative eventi e/o progetti, con la pubblicazione dello stemma Provinciale.
6. Nell'ipotesi in cui le attività o le manifestazioni non vengano realizzate il Dirigente del settore competente, provvederà alla revoca di quanto concesso od al recupero totale o parziale del sostegno economico elargito, nei modi previsti dalla legge.

Art.12
(Utilizzo di locali provinciali)

1. Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuate dall'Amministrazione Provinciale, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.
2. L'utilizzo di tali locali può essere solo temporaneo ed è subordinato alla destinazione prevalente stabilita dall'Amministrazione Provinciale ed all'osservanza delle norme contenute nei rispettivi regolamenti.
3. E' facoltà dell'Amministrazione Provinciale revocare precedenti concessioni di locali per sopraggiunte ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento a garanzia dell'alternativa.

Art.13
(Resoconti)

1. I dirigenti, sulla base delle determinazioni adottate da ciascuna area funzionale, pubblicano sul sito istituzionale, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" un rapporto riepilogativo dei benefici concessi nell'anno precedente.

Art.14
(Norma transitoria)

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le domande di concessione di sostegni economici/compartecipazioni già pervenute durante il corso del corrente anno.

Art.15
(Norma finale)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto provinciale, alle norme di legge e ai regolamenti generali e di settore che disciplinano l'attività della Provincia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla data di avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento approvato con deliberazione di C.P. n. 2 del 13 gennaio 2012, avente ad oggetto: "Regolamento per la concessione di interventi economici e del patrocinio a soggetti pubblici e privati".